



**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE I SERVIZI DI CATALOGAZIONE E GESTIONE
DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, DI REFERENCE, ASSISTENZA TECNICA E
COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' EDITORIALE E CULTURALE PER LA BIBLIOTECA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2**

ALLEGATO 6

SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CATALOGAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, DI REFERENCE, ASSISTENZA TECNICA E COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ EDITORIALE E CULTURALE PER LA BIBLIOTECA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TRA

Assemblea Legislativa, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro,50 in persona della Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini, Dott.ssa Rita Filippini;

E

____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

OPPURE

____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

PREMESSO

a) che l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto tramite procedura ad evidenza pubblica indetta dall'Agenzia Intercent-ER all'individuazione del Fornitore per l'acquisizione di servizi di catalogazione e gestione del patrimonio bibliografico, di reference, assistenza tecnica e collaborazione all'attività editoriale e culturale per la Biblioteca;

b) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;

c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

e) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Contratto;

f) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

g) che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto

a) *web* sul Portale internet all'indirizzo <http://www.intercent.it>, dedicato e gestito dalla Agenzia.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto, è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole della presente Contratto dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.

3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Articolo 3 - Oggetto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l'acquisizione dei servizi di catalogazione e gestione del patrimonio bibliografico, di reference, assistenza tecnica e collaborazione all'attività editoriale e culturale per la Biblioteca dell'Assemblea che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e secondo i prezzi dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
2. Con il Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente Contratto sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016.
4. Fermo restando quanto sopra, l'Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

Articolo 4 - Durata

1. Fermo restando l'importo economico complessivo di cui al precedente articolo, il contratto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
 2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Capitolato agli stessi prezzi, patti e condizioni.
- ~~3.~~ Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi. L'Agenzia si riserva inoltre di usufruire della possibilità di richiedere **la ripetizione dei servizi analoghi** a quelli oggetto del presente Contratto, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 63 comma 5 e/o affidare al Fornitore **servizi complementari** ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 5 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o,

comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione del medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività del Contratto.
8. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni eventuale modificazione nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
9. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione ogni eventuale modificazione nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, l'eventuale cambiamento di indirizzo di PEC. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità conseguente alla mancata comunicazione di tale cambiamento.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima Amministrazione non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto; peraltro, l'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun

onere aggiuntivo per la stessa Amministrazione su richiesta dell'Amministrazione. Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del personale ricusato con unità di pari livello professionale, dimostrato attraverso il deposito del curriculum, entro 15 giorni dalla richiesta.

b) su richiesta motivata del Fornitore, che dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.

11. Il Fornitore ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali.
12. Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto fermo restando la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno subito.
13. Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il Fornitore in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico del Fornitore medesimo.
14. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
15. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall' Amministrazione e/o da terzi autorizzati.

Articolo 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività **contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti** Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente Contratto.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.
7. Il Fornitore si obbliga ad osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra.
8. In caso di inadempimento contributivo risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m, impiegato nell'esecuzione dell'Accordo di finanziamento, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempimento per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.).
9. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui ai commi precedenti, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni solari. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
10. Per qualsiasi inosservanza o inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione può disporre la risoluzione del Contratto, in danno del Fornitore inadempiente, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna e fatte salve le eventuali sanzioni connesse accertate dalle Autorità competenti

Articolo 8 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nel rispetto delle modalità e termini ivi prescritti.

Articolo 9 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l'Amministrazione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte senza ulteriori addebiti economici.
3. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

Articolo 10 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione sono calcolati sulla base dell'offerta economica e sono da intendersi comprensive di ogni onere e spesa, incluse quelle di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto contrattuale.
2. I predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Agenzia, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50 del 2016.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 11 - Adeguamento dei prezzi

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il Fornitore emetterà fatture elettroniche posticipate, con cadenza bimestrale, al ricevimento del certificato di verifica di conformità dei servizi svolti rilasciato dall'Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto delle prestazioni eseguite.
3. La verifica di conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali è effettuata, sulla base di un rendiconto dei servizi svolti dal Fornitore nei due mesi di riferimento e del riepilogo delle ore rese da ciascun addetto, entro 30 giorni dall'arrivo del rendiconto di attività.

Il pagamento dei corrispettivi è disposto entro 30 giorni dalla data del rilascio del certificato di conformità ovvero entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, se successiva.

4. Le fatture elettroniche dovranno:

- riportare la seguente intestazione: "Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro n. 50 - 40127 Bologna" - Codice Fiscale 80062590379;
- essere inviate tramite il Sistema di interscambio della fatturazione elettronica a: Ufficio Fatturazione Elettronica Assemblea legislativa - Codice Univoco Ufficio: 1RIBC5;
- riportare i riferimenti al Contratto, all'ordinativo contabile e al numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa trasmessi dall'Amministrazione a seguito della stipula del Contratto, il numero complessivo delle ore effettuate nel periodo di riferimento, l'importo orario, l'importo totale delle prestazioni eseguite con riferimento ai rendiconti trasmessi e validati.

5. Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle PP.AA., le fatture elettroniche emesse devono riportare obbligatoriamente:

- il codice identificativo di gara (CIG) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- il codice unico di progetto (CUP), ove previsto.

6. Questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e CUP, se previsti dalla vigente normativa.

7. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i, sull'imponibile complessivo di ciascuna fattura dovrà essere operata ed esposta nella fattura stessa una ritenuta a garanzia dello 0,50 per cento. Sull'importo netto risultante andrà applicata l'IVA. Le somme trattenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

8. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica di conformità e del rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e regolarità contributiva, con bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche intestato al Fornitore e dallo stesso comunicato ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i..

9. L'Amministrazione procederà a trattenere la quota relativa all'IVA sulle fatture per il successivo versamento all'Erario, ai sensi del comma 629 dell'art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, relativo all'introduzione dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (split payment). L'Amministrazione provvederà, sulla base delle disposizioni del Decreto ministeriale 23 gennaio 2015 a versare la quota dell'IVA direttamente all'Erario.

10. Eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione sospenderanno il termine di pagamento.

11. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.

12. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. del Fornitore dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
14. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del Contratto.
2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, lo stesso è risolto di diritto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Agenzia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna.
7. L' Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m

Articolo 14 - Trasparenza

15. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto il medesimo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15 – Penali

1. L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.
2. Ove si verificano inadempimenti da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Contratto e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l'Amministrazione si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare mensile dell'importo contrattuale relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.
4. L'Agenzia, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, potrà applicare penali dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore del Contratto, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Contratto,
5. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione del Contratto per grave ritardo. In tal caso

l'Agenzia avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, salvo il diritto di risoluzione del Contratto in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
9. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della fornitura
10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 16 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Amministrazione di importo pari a _____ del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene trattenuta dall'Amministrazione.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del presente Contratto.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 17 – Sicurezza e Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nello svolgimento delle prestazioni affidate, solo previa autorizzazione dell'Amministrazione:
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. L'Amministrazione potrà effettuare ogni operazione di auditing relativa alle procedure adottate in materia di sicurezza e riservatezza.
9. Dopo l'ultimazione e la verifica delle prestazioni eseguite, il Contraente non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi, e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione stessa.

10. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.

Articolo 18 – Risoluzione

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, l'Amministrazione ha facoltà di considerare il contratto risolto di diritto in caso di ritardi per negligenza del Fornitore che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato, dal RUP o dal DEC, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), per porre fine all'inadempimento. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il Contratto.
2. L'Amministrazione può risolvere il Contratto all'avverarsi di una o più delle condizioni elencate dall'art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'Amministrazione deve risolvere il Contratto al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
4. Il Contratto può essere altresì risolto a seguito della procedura contemplata al comma 3 dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito di formale contestazione dell'addebito e dopo aver valutato negativamente le eventuali controdeduzioni presentate nel termine di 15 giorni dalla contestazione stessa.
5. L'Amministrazione ha diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'eventuale maggior danno nonché in ogni altra eventuale azione risarcitoria a tutela dei propri interessi.
6. In tutti i casi di risoluzione, il Fornitore ha diritto unicamente al pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni regolarmente rese alla data di efficacia della risoluzione.

Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione al Fornitore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, da effettuarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

1. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti d'ordine generale richiesti per l'affidamento di forniture pubbliche;
2. qualora uno o più beni o servizi o le caratteristiche tecniche degli stessi non fossero conformi ai requisiti richiesti;
3. per mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta dell'Amministrazione;
4. in caso di cessione del contratto o del credito;
5. in caso di cessione in subappalto con inosservanza di quanto prescritto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
6. in caso di frode o grave inadempimento degli obblighi contrattuali;

7. qualora l'ammontare delle penali applicate raggiunga un importo pari al 10% del valore del contratto;
8. nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e per mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali;
9. in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale sul c/c dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis L. 136/2010 e s.m.i ;
10. qualora il DURC, rilasciato dallo Sportello unico previdenziale relativo al Fornitore, sia negativo per due volte consecutive.

Articolo 19 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
 - iv) L'Amministrazione in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
 - v) Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

- vi) L'Amministrazione può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 - vii) In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.
 - viii) L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending Review - 2 o riduzione spesa a servizi invariati) e successive modifiche.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.
 4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Articolo 20 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo del Contratto (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. ***ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)***

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 21 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Amministrazione contraente e dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, e dovrà essere prorogabile fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al medesimo Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Amministrazione e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolve di diritto con

conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. Il Fornitore resta responsabile anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 22 – Proprieta' dei prodotti e diritto d'autore

1. Tutto il materiale originale elaborato dal Fornitore sarà di esclusiva proprietà dell'Amministrazione legislativa che potrà utilizzarlo nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte dall'Aggiudicatario stesso. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi, brevetti, diritti d'autore e gli altri diritti proprietà intellettuale.
2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Aggiudicatario fornisca e utilizzi materiali, dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.
3. Il Fornitore assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i relativi oneri e spese, anche in sede giudiziale, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretenda derivare dalle prestazioni.
4. Il Fornitore garantisce e solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza del Fornitore stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dal Fornitore medesimo per l'esecuzione del Contratto.
5. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 24 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna

Articolo 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento e Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. Il Fornitore è, pertanto, designato dall'Amministrazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento nell'ambito del presente incarico e, in quanto tale, si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente Contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'Accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

- Articolo 26 Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione individua il proprio Servizio Diritti dei cittadini quale struttura tecnica di riferimento per il presente Contratto, incaricata di definire le indicazioni di carattere tecnico operativo per l'esecuzione dei servizi, effettuare le verifiche e i controlli sullo svolgimento del Contratto e di effettuare tutte le altre attività descritte nel presente Contratto.

Direttore dell'esecuzione del contratto è la Posizione Organizzativa Coordinamento biblioteca e videoteca del Servizio Diritti dei cittadini.

Articolo 27- Responsabile delle prestazioni

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile delle prestazioni con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____ PEC _____.
3. Il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile dell'esecuzione del Contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Amministrazione per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

Articolo - 28 Mediazione

Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla procedura di mediazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento

giudiziale, presso la Camera di Commercio di Bologna ed in conformità al Regolamento di Mediazione, che si richiama integralmente.

Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione per legge.

Articolo 30– Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.

Articolo 31 - Verifiche sull'esecuzione del Contratto

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Nel caso sia contestato al Fornitore la non conformità nell'esecuzione del servizio, la stessa deve essere risolta in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque all'Amministrazione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, l'Amministrazione procede ad applicare le penalità previste al precedente Articolo.
3. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale

Articolo 32- Clausola finale

4. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
5. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

_____, lì ____ ____ ____

Assemblea Legislativa Regione Emilia-
Romagna

Il Fornitore

ALLEGATO 1 al Contratto per l'acquisizione di servizi di catalogazione e gestione del patrimonio bibliografico, di reference, assistenza tecnica e collaborazione all'attività editoriale e culturale per la Biblioteca dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

TRA

Assemblea Legislativa con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro,50 in persona della Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini, Dott.ssa Rita Filippini;

E

sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA/C.F. _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del Direttore/Procuratore/Legale Rappresentante, nato/a a il _____, e residente a _____ in Via _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominato, per brevità, "Fornitore");

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata), Articolo 5 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Art. 8 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), Articolo 10(Corrispettivi), Articolo 11 (Adeguamento prezzi), Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15(Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24(Foro competente), Articolo 25 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 32 (Clausola finale).

IL FORNITORE

ALLEGATO 2 al Contratto per l'acquisizione di servizi di catalogazione e gestione del patrimonio bibliografico, di reference, assistenza tecnica e collaborazione all'attività editoriale e culturale per la Biblioteca dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente Accordo costituisce allegato parte integrante del Contratto stipulato tra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e il Fornitore risultato aggiudicatario della gara aperta per l'acquisizione dei servizi di catalogazione e gestione del patrimonio bibliografico, di reference, assistenza tecnica e collaborazione all'attività editoriale e culturale per la Biblioteca dell'Assemblea legislativa, che viene designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito: GDPR), in quanto presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento rispetti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e assicuri la tutela degli interessati. Il Responsabile è tenuto a comunicare all'Assemblea legislativa eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:

- Oggetto: servizi di catalogazione e gestione del patrimonio bibliografico, di reference, assistenza tecnica e collaborazione all'attività editoriale e culturale per la Biblioteca dell'Assemblea legislativa
- Durata: dalla data di stipula del contratto per 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi.

Finalità del trattamento:

Sistema informativo del Polo bibliotecario bolognese, comportante in sintesi: Registrazione degli utenti che richiedono l'iscrizione alla Biblioteca e sono interessati al servizio di prestito, ai servizi online del catalogo e alla navigazione in rete. Gestione degli archivi lettori e prestiti. Gestione fornitori

e note d'ordine. Gestione degli abbonamenti a periodici e banche dati e controllo amministrativo.

Gestione del catalogo bibliografico della Biblioteca dell'Assemblea legislativa e dell'inventario dei beni librari e documentari;

Registrazione contatti con l'Area Documentazione, comportante in sintesi: Registrazione su scheda cartacea degli utenti (presenze fisiche, contatti via telefono ed e-mail) che accedono ai servizi dell'Area Documentazione: Biblioteca e Videoteca. Gestione richieste di accesso alla consultazione dei filmati della videoteca in rete. Gestione degli indirizzari di persone ed uffici destinatari di abbonamenti a servizi informativi e periodici cartacei o online;

Gestione accessi alla rete internet della Biblioteca, comportante in sintesi: Registrazione degli utenti interessati alla navigazione Internet. Gestione delle utenze e delle postazioni al pubblico e monitoraggio delle connessioni Internet. Gestione connessioni wi-fi. Registrazione e attribuzione di credenziali agli utenti iscritti alla Biblioteca e interessati all'accesso ai servizi informativi tramite la piattaforma Media Library On Line;

Organizzazione iniziative culturali Area Documentazione, comportante in sintesi: Raccolta di dati nominativi per la realizzazione di servizi di informazione e documentazione da destinare a cittadini, studenti, associazioni. Gestione di indirizzari finalizzati all'organizzazione e promozione di iniziative culturali. Registrazione partecipanti alle iniziative pubbliche organizzate dall'Area Documentazione: Biblioteca e Videoteca con Università, Enti e Istituzioni. Raccolta dati indagini di gradimento trattati in modalità aggregata.

- Natura di dati personali trattati: Convinzioni d'altro genere, opinioni politiche, dati giudiziari, vita sessuale, stato di salute pregresso, stato di salute anamnesi familiare, stato di salute attuale, origine razziale ed etnica, convinzioni filosofiche, convinzioni religiose, adesioni a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

- Categorie di interessati: cittadini, dipendenti regionali, consulenti e collaboratori esterni, altro;

Le Parti convengono quanto segue

1. Definizioni e disposizioni applicabili

Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al GDPR, la normativa statale e regionale in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti e le decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Modalità di trattamento dei dati e istruzioni

1. Relativamente ai dati personali che tratta per conto dell'Assemblea legislativa, il Responsabile:

- a) tratta tali dati nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, solo ai fini dell'esecuzione del Contratto e nel rispetto delle istruzioni fornite dall'Assemblea legislativa con il presente Accordo;
- b) non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità indicate dall'Assemblea legislativa e nel presente Accordo;
- c) non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per le quali è designato Responsabile del trattamento;
- d) prima di iniziare ogni trattamento e in qualsiasi altro momento, informa l'Assemblea legislativa se, a proprio parere, una qualsiasi istruzione fornita dalla stessa Assemblea si ponga in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

2. Il Responsabile si obbliga ad adottare procedure idonee a garantire:

- a) il rispetto dei diritti e delle richieste formulate dagli interessati all'Assemblea legislativa relativamente ai loro dati personali;
- b) l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Assemblea legislativa, dei dati personali di ogni interessato;
- c) la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Assemblea legislativa;
- d) il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Assemblea legislativa.

3. Nella disciplina delle procedure di cui al comma 2, il Responsabile si obbliga a conformarsi alle istruzioni eventualmente fornite dall'Assemblea legislativa.

4. Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Assemblea legislativa la cooperazione, l'assistenza e le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1.

5. Ai sensi dell'art. 30 del GDPR, il Responsabile del trattamento deve compilare e rendere disponibile a richiesta dell'Assemblea un registro dei trattamenti dati personali.

6. Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione anche al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR.

3. Misure di sicurezza

1. Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, da danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema e li comunica all'Assemblea legislativa.

L'Assemblea legislativa attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema".

3. Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza dei dati, al fine di prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi dato personale.

4. Al fine di garantire l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR, ai sensi degli artt. 28, paragrafo 1, e 32 dello stesso, il

Responsabile si impegna a conformarsi alle “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” individuate da AGID con la circolare 18 aprile 2017, n. 2 (G.U. n. 103 del 5 maggio 2017), tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy dell'Assemblea in materia di privacy e sicurezza informatica

Le stesse sono reperibili nella sezione privacy del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa; con la sottoscrizione del presente accordo il responsabile dichiara di averne preso visione.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

Tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del trattamento dei dati, il Responsabile si impegna:

- a) ad assicurare massima cooperazione e assistenza all'Assemblea legislativa per l'implementazione delle azioni di mitigazione predisposte dalla stessa Assemblea per affrontare eventuali rischi identificati ad esito di apposite analisi;
- b) ad adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che l'Assemblea riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati;
- c) a trattare, per impostazioni predefinita esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, garantendo in particolare che non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica;
- d) a dare esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Assemblea e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

1. Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito: "incaricati") effettuati per conto dell'Assemblea legislativa.
2. Il Responsabile garantisce altresì che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
3. Il Responsabile, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, non può imporre ai propri incaricati obblighi di riservatezza meno onerosi di quelli previsti nel Contratto. In ogni caso, risponde direttamente per qualsiasi divulgazione di dati personali effettuata dai propri incaricati, in violazione del Contratto, del presente Accordo e delle disposizioni di cui all'articolo 1.

6. Sub-responsabili del trattamento di dati personali

1. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, il Responsabile è autorizzato, sin d'ora, a designare altri responsabili del trattamento ("Sub-responsabili"), previa informazione all'Assemblea legislativa, stipulando con gli stessi un Accordo ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, del GDPR, che preveda condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo. In particolare, nell'ambito dell'Accordo tra Responsabile e Sub-responsabili è posto in capo a questi ultimi l'obbligo di consentire all'Assemblea legislativa di esercitare l'attività di vigilanza di cui all'articolo 9.
2. Nell'Accordo di cui al comma 1, il Sub-responsabile si obbliga a stipulare con l'Assemblea legislativa, su richiesta della stessa, un Accordo per il trattamento di dati che, salvo ulteriori e specifiche previsioni, preveda gli stessi contenuti di cui al presente Accordo.
3. Qualora il Sub-responsabile non adempia ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti dell'Assemblea legislativa la responsabilità dell'adempimento degli stessi.

7. Trattamento dei dati personali fuori dell'Unione Europea

1. L'Assemblea legislativa non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

1. Il Responsabile provvede, su richiesta dell'Assemblea legislativa, alla restituzione o alla cancellazione dei dati personali trattati alla cessazione del Contratto, in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Assemblea o, in ogni caso, al termine del periodo di conservazione dei dati stessi.

9. Vigilanza

1. Il Responsabile si rende disponibile a specifiche attività di revisione ed ispezione in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Assemblea legislativa.

2. Il Responsabile consente all'Assemblea l'accesso ai propri locali, ai computer, ai sistemi informativi, agli atti, ai documenti e a qualsiasi altro supporto fisico o informatico, al fine di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, dal presente Accordo e dalle disposizioni di cui all'articolo 1.

3. L'esperimento di tali verifiche non può avere ad oggetto dati di terze parti, né informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza sulla base della normativa vigente.

4. Le verifiche previste dal presente articolo possono essere esperite dall'Assemblea legislativa anche richiedendo al Responsabile di attestare la conformità della propria organizzazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo e dalle disposizioni di cui all'articolo 1.

5. Il rifiuto del Responsabile di consentire le verifiche comporta la risoluzione di diritto del contratto.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

1. Nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo 1, il Responsabile o il Sub-responsabile informa tempestivamente l'Assemblea legislativa:

a) delle richieste o delle comunicazioni del Garante per la protezione dei dati personali o delle forze dell'ordine;

b) delle istanze ricevute da soggetti interessati.

2. Il Responsabile fornisce gratuitamente la necessaria assistenza all'Assemblea legislativa per garantire che la stessa possa rispondere a tali richieste, istanze o comunicazioni nei termini previsti.

11. Violazione dei dati personali (data breach) e obblighi di notifica

1. Il Responsabile, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del GDPR, deve comunicare, a mezzo di posta elettronica certificata, all'Assemblea legislativa, tempestivamente e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i Sub-responsabili. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33, paragrafo 3, del GDPR, tale comunicazione deve contenere ogni altra informazione utile alla gestione del data breach.

2. Il Responsabile deve fornire il supporto necessario all'Assemblea legislativa ai fini delle indagini e delle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi e, d'intesa con l'Assemblea, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile non può rilasciare alcuna dichiarazione pubblica, né pubblicare alcun comunicato stampa riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza il previo consenso scritto dell'Assemblea.

12. Responsabilità e manleve

1. Il Responsabile tiene indenne e manleva l'Assemblea legislativa da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente Accordo commessa dal Responsabile o dai Sub-responsabili.

2. Nel caso in cui emergano violazioni del presente Accordo o delle disposizioni di cui all'articolo 1, l'Assemblea legislativa può risolvere il Contratto o chiedere una riduzione del prezzo proporzionata alle violazioni accertate.

3. A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile:

- a) avverte, tempestivamente ed in forma scritta, l'Assemblea legislativa;
- b) non fornisce dettagli al reclamante senza la previa intesa con l'Assemblea legislativa;
- c) non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Assemblea;
- d) fornisce all'Assemblea l'assistenza necessaria alla gestione del reclamo.

Firme

Per l'Assemblea legislativa
Firmato digitalmente
La responsabile
del Servizio Diritti dei dittadini
Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente
Il Legale rappresentante